

XIII ISTITUTO COMPRENSIVO “ARCHIMEDE”

Via Caduti di Nassiriya, 3 96100 Siracusa tel. e fax. 0931/493437

e-mail sric81300g@istruzione.it C.F. 80006240891 PEC sric81300g@pec.istruzione.it

sito web: istitutocomprendivoarchimede.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.13 - "ARCHIMEDE"-SIRACUSA Prot. 0007965 del 30/10/2023 I (Uscita)
--

REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE

Approvato con delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 30 ottobre 2023

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTE	le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla L. 59/97, dal D. Lgs. 112/98 e dal D.P.R. 275/99;
VISTO	il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 <i>“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”</i> ;
VISTA	la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante <i>“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”</i> ;
VISTO	il D. Lgs. 165/2001, così come modificato dal D. Lgs. 150/2009 di attuazione della legge 15 del 4 marzo 2009;
VISTO	il Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;
VISTO	il D.A. 28 dicembre 2018, n. 7753 <i>“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana”</i> ;
VISTO	in particolare l'art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita <i>“Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 45.”</i> ;
VISTE	le modalità di acquisizione per le categorie merceologiche rientranti in quelle previste (beni informatici e connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016;
VISTO	che il Miur non ha ancora individuato, ai sensi dell'art. 43 c. 10 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, i settori da ottenere <i>“ricorrendo a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.”</i> , eccetto il settore dei beni informatici e tecnologici;
CONSIDERATO	che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad individuare le fattispecie negoziali;
CONSIDERATO	che tale regolamento rappresenta l'atto propedeutico alla decisione di ogni singola acquisizione;
RITENUTO	che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato l'oggetto delle prestazioni acquisibili, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023;
VISTO	il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante <i>“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”</i> ;
VISTA	la Nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 25415 del 04/11/2021, recante <i>“Schema di Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018”</i> .

Nella seduta del 30 ottobre 2023 delibera di adottare il seguente regolamento per lo svolgimento dell'attività negoziale.

Il presente regolamento viene allegato al Regolamento d'Istituto e ne diventa parte integrante.

Art. 1 - Attività preordinata allo svolgimento della procedura degli acquisti

Il presente regolamento disciplina i limiti ed i criteri, per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, dell'attività negoziale relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche e del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.

L'attività negoziale prende avvio con la decisione a contrarre predisposta dal Dirigente Scolastico.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) si identifica nella figura del Dirigente Scolastico.

Nello svolgimento dell'attività negoziale, il Dirigente Scolastico si avvale dell'attività istruttoria del D.S.G.A.

Al D.S.G.A. compete comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all'art. 21 del D.I. 129/2018.

In applicazione dell'art. 45 del D.I. 129/2018 e della normativa vigente in tema di appalti pubblici si procede con:

- prioritaria **verifica** dell'eventuale esistenza e validità di **Convenzioni Consip** conformi al servizio/fornitura/lavoro che il Dirigente Scolastico ha determinato di acquisire/affidare al fine della realizzazione del Programma Annuale;

- in caso di **inesistenza di convenzioni Consip** si può procedere ad acquisti extra Consip, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art.1, comma 1, primo periodo, del D.L. 95/2012, nelle seguenti ipotesi:

1. in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio da acquistare;
2. qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip;
3. qualora l'importo del contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento di procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso rispetto ai parametri prezzo/qualità stabilito dalle convenzioni Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (art.1, c.1, ultimo periodo, del DL 95/2012 come modificato dall'art.1, comma 154, legge n. 228 del 2012).

Art. 2 - Acquisto di beni informatici e connettività

Per acquisto di bene e/o servizio di appartenente alla categoria merceologica rientrante in quelle previste (beni informatici e connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016:

- verifica presenza Convenzione Consip attiva per l'acquisto: in caso affermativo si procederà con Ordine di acquisto diretto e riferito a tale convenzione;
- in assenza di convenzione Consip di cui al punto 1 si utilizzerà il MEPA.

Art. 3 - Acquisti entro 10.000 € (I.V.A. esclusa)

Ai sensi dell'art. 44 del D.I. 129/2018, il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale necessaria per l'attuazione del Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Istituto che, ai sensi dell'art. 4 c. 4, comprende l'autorizzazione degli impegni di spesa destinati alla sua realizzazione. Per affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo fino a 10.000,00 €, si procede mediante affidamento diretto "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici", a cura del Dirigente Scolastico.

Art. 4 – Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000 euro Valore della fornitura di beni, servizi, lavori e rispettive procedure negoziali

a) Tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente scolastico, finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, si uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell'assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 secondo le sotto riportate modalità:

-acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro, IVA esclusa, e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fatta salva la possibilità di ricorrere a procedura negoziata o a procedura ordinaria;

-procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, di almeno dieci operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro fino alla soglia di rilevanza europea e di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro fino alla soglia di rilevanza europea;

b) il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico mediante affidamento diretto è pertanto elevato a euro 139.999,99 euro per servizi e forniture e a euro 149.999,99 per lavori, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l'approvazione del Programma Annuale e successive modifiche.

L'Aggiudicazione potrà essere effettuata secondo uno dei seguenti criteri:

- **offerta economicamente più vantaggiosa** che tenga conto oltre che del prezzo, di diversi fattori ponderali quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e l'affidabilità; in questo caso, il dirigente scolastico provvede alla nomina di una commissione di gara dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; la Commissione è presieduta dal dirigente scolastico; le sedute di gara sono tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche; le relative attività devono essere verbalizzate;

- **miglior prezzo di mercato**, in tal caso procede alla valutazione delle offerte e alla scelta dell'affidatario il RUP.

Art. 5 - Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, in caso di affidamento diretto, si procede alla stipula dell'ordine/contratto sulla base di:

Per importi fino a 5.000,00 euro

- **Autocertificazione** resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

- alla consultazione del casellario **ANAC**;

- **acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**, che attesta la regolarità di un operatore economico relativamente agli adempimenti INPS, INAIL e, per i lavori, Cassa Edile (se tenuto all'obbligo di iscrizione a tali Enti);

- **acquisizione di autocertificazione** ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. relativa alla comunicazione dati art. 3 Legge 136 del 13/08/2010. **Tracciabilità flussi finanziari**;

-acquisizione del Patto di Integrità.

Per importi oltre 5.000,00 euro e fino a 20.000,00 euro

- **Autocertificazione** resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

- alla consultazione del casellario **ANAC**;
- **acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**, che attesta la regolarità di un operatore economico relativamente agli adempimenti INPS, INAIL e, per i lavori, Cassa Edile (se tenuto all'obbligo di iscrizione a tali Enti);
- **acquisizione di autocertificazione** ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i relativa alla comunicazione dati art. 3 Legge 136 del 13/08/2010. **Tracciabilità flussi finanziari**;
- alla verifica **Equitalia** di regolarità relativa agli obblighi di pagamento delle imposte e delle tasse prima di procedere al pagamento di una fattura il cui **imponibile è superiore a € 5.000,00**;
- acquisizione del Patto di Integrità.

In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

Per importi superiori a 20.000,00 euro

- **Acquisizione di autocertificazione** ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i relativa alla comunicazione dati art. 3 Legge 136 del 13/08/2010. **Tracciabilità flussi finanziari**;
- **verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale** previsti dal Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012);
- acquisizione del Patto di Integrità;
- DGUE;
- alla consultazione del casellario **ANAC**;
- acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**, che attesta la regolarità di un operatore economico relativamente agli adempimenti INPS, INAIL e, per i lavori, Cassa Edile (se tenuto all'obbligo di iscrizione a tali Enti);
- alla verifica **Equitalia** di regolarità relativa agli obblighi di pagamento delle imposte e delle tasse prima di procedere al pagamento di una fattura il cui **imponibile è superiore a € 5.000,00**;
- alla consultazione del FVOE se prevista.

E' possibile valutare l'opportunità di introdurre il controllo a campione, in sostituzione del controllo generalizzato del 100% delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. n. 36/2023. Per le procedure di affidamento diretto, di importo inferiore a € 40.000,00, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, con le quali gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, sono verificate attraverso controlli a campione. A tal fine, nel mese di gennaio di ogni anno, il Direttore SGA procede a sorteggiare il 25 % di tutte le dichiarazioni, relative a detti affidamenti diretti, rese nel periodo da gennaio a dicembre dell'anno precedente.

E' possibile valutare l'opportunità di ripartizione ai fini dell'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti) Ripartizione degli affidamenti, ai sensi dell'art. 49, comma 3 D.lgs. 36/2023. Il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, si applica all'interno delle seguenti fasce di valore economico:

Fascia A – inferiore a € 40.000,00 (per servizi e forniture);
Fascia B – da € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00;
Fascia C - da € 80.000,00 e inferiore a € 140.000,00.

Art. 6 – Certificazione antimafia

1. La certificazione antimafia sarà acquisita dall'Istituzione Scolastica, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 252/1998 che, all'art. 6, ha equiparato le attestazioni della Camera di Commercio, recanti apposita dicitura, alle “comunicazioni” prefettizie volte ad accertare l'inesistenza delle cause impeditive di cui alla L. n. 575/65.

Art. 7 – Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi per la selezione di esperti (interni ed esterni all'istituzione scolastica) per attività di insegnamento e di ampliamento dell'offerta formativa

Se il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal PTOF, verifica la necessità o l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica, attraverso interPELLI interni e tenendo conto delle mansioni esigibili, decide il ricorso ad una collaborazione esterna secondo le modalità indicate nei successivi articoli. Possono essere, altresì, stipulate convenzioni con Associazioni, Cooperative ed Enti di formazione professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici e programmi di ricerca e sperimentazione.

Art. 8 – Pubblicazione degli avvisi di selezione

1. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente individua gli insegnamenti e i progetti e percorsi formativi per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo, sul proprio sito web.

2. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno.

3. Il contratto è stipulato con esperti, interni o esterni, italiani o stranieri, che, per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento richiesto o nel progetto da implementare.

4. In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- * essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- * godere dei diritti civili e politici;
- * non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- * non essere sottoposto a procedimenti penali;
- * essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

5. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D. Lgs. n. 29/1993 e ss.mm.ii.

6. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare.

7. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Art. 9 – Criteri di individuazione degli esperti

1. Gli esperti cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dei curricula e/o per colloquio. La selezione è operata dal Dirigente Scolastico, il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di apposita Commissione, avente un numero dispari di membri e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. I membri della Commissione sono nominati dal Dirigente Scolastico. L'Istituzione Scolastica può anche prevedere la possibilità di effettuare un colloquio orale, ove si ritenga opportuno per la tipologia di Incarico da affidare.

2. Il ricorso ad esperti esterni dovrà avvenire solo dopo aver preliminarmente accertato l'oggettiva impossibilità di utilizzare risorse umane interne all'Istituto, disponibili e con titoli ed esperienze coerenti con gli obiettivi progettuali richiesti.

3. La scelta dell'esperto potrà ricadere all'interno di apposite convenzioni/patti/protocolli d'intesa sottoscritti dall'Istituzione Scolastica con Enti di formazione professionale/Partner/Associazioni specifiche riconosciute, Albi professionali e/o fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità e competenza. Nel caso di Associazioni, Cooperative, Istituzioni e/o gli Enti su indicati, il legale rappresentante indica il componente o i componenti che assicureranno l'effettiva prestazione. In tali circostanze, tuttavia l'Istituzione scolastica potrà richiedere i nominativi e i relativi curricula vitae dei soggetti che l'associazione indicherà per la prestazione, che dovranno corrispondere ai requisiti indicati nel bando.

4. Quando la ricerca dell'esperto non è compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista allorché ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista e le prestazioni possono essere fornite unicamente da un determinato operatore, per una delle seguenti ragioni:

- lo scopo dell'appalto consiste nella ricreazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;
- la concorrenza è assente per motivi tecnici. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
- tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.

5. La valutazione comparativa dei curricula è effettuata sulla base dei seguenti criteri, di seguito indicati:

- a. titoli culturali coerenti con l'obiettivo progettuale da perseguire (titolo di studio, specializzazioni, master di durata almeno annuale, dottorato di ricerca...)
- b. competenze specifiche documentate;
- c. esperienze professionali nel settore di pertinenza;
- d. qualità della progettualità relativa all'iniziativa posta a bando, qualora se ne rendesse necessaria la presentazione;
- e. esperienze certificate in progetti di formazione nel settore individuato;
- f. pubblicazioni pertinenti all'area progettuale;
- g. precedenti esperienze di collaborazione con l'Istituto.

a. titoli culturali coerenti con l'obiettivo progettuale da perseguire (titolo di studio, specializzazioni, master di durata almeno annuale, dottorato di ricerca...) Laurea = 5 punti; Diploma d'Istruzione Secondaria Superiore = 3 punti; Titoli post-laurea/specializzazioni afferenti la tipologia di intervento e conseguiti alla fine di un corso di studi della durata di 1500 cfu = 1 punto per ogni titolo, max. 5 punti; Dottorato di Ricerca = 3 punti;

b. competenze specifiche documentate: Docenza in corsi di formazione erogati dal MIUR e da Enti riconosciuti dal MIUR = 1 punto per ogni corso, max 5 punti; ECDL o certificazioni similari = 2 punti; certificazioni di lingua straniera = 2 punti per ogni attestato, max 4 punti;

c. esperienze professionali nel settore di pertinenza: Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza = 1 punto per ogni anno di docenza, max. 5 punti; esperienza di docenza nel settore di pertinenza = 1 punto per ogni anno di docenza, max. 5 punti; esperienze lavorative nel settore di pertinenza ed attinenti al percorso richiesto = 1 punto per ogni esperienza, max 10 punti;

d. qualità della progettualità relativa all'iniziativa posta a bando, qualora se ne rendesse necessaria la presentazione = 10 punti;

e. esperienze certificate in progetti di formazione nel settore individuato: Incarichi come Esperto/Tutor in precedenti progetti PON/POR = 0,5 punti per ogni incarico, max. 5 punti; Incarichi come Referente Valutazione/Coordinatore nel GOP/Figure di Piano in precedenti progetti PON/POR = 0,5 punti per ogni incarico, max. 5 punti; Esperienza documentata nella progettazione PON/POR = 0,5 punti per ogni incarico, max. 5 punti;

f. pubblicazioni pertinenti all'area progettuale = 0,5 punti per ogni pubblicazione, max. 3 punti;

g. precedenti esperienze di collaborazione con l'Istituto, se valutate positivamente = 1 punto per ogni progetto, max. 5 punti.

6. Nel caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, alla valutazione dei titoli culturali si sostituisce la verifica delle competenze acquisite con certificazioni tangibili esempio: partecipazione a mostre, lavori prodotti, lavoro subordinato o autonomo presso esercizi o aziende specializzate nel settore richiesto, etc.

7. Per ciò che concerne il personale interno all'istituzione scolastica, si procederà con il metodo di rotazione degli incarichi tra gli aspiranti in considerazione del tetto massimo di attività attribuibili a singoli docenti e/o con prevalenza del principio di continuità, in base all'iniziativa progettuale prevista.

8. A parità di punteggio, sarà collocato primo nella graduatoria l'esperto con minore anzianità anagrafica.

9. Non saranno prese in considerazione candidature di soggetti che non dichiarino la propria disponibilità ad adattarsi al calendario delle attività didattiche, così come esso verrà fissato dall'Istituto.

10. Eventuali ulteriori criteri potranno essere, autonomamente, ampliati nel caso lo richiedesse l'area progettuale interessata.

11. Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il Dirigente potrà stipulare con l'esperto il contratto, purché l'esperto sia ritenuto idoneo per l'attività da svolgere.

12. I concorrenti (sia interni che esterni) hanno facoltà di produrre ricorso avverso le determinazioni dell'Amministrazione scolastica entro i 5 gg. lavorativi consecutivi la pubblicazione della graduatoria emanata dall'Istituto, se non diversamente espresso nell'Avviso/Bando. Il soggetto ricorrente deve produrre apposita, motivata e circostanziata istanza al Dirigente scolastico: il ricorso va esclusivamente

prodotto, brevi manu, o trasmesso a mezzo posta certificata. I ricorsi sono esaminati dal Dirigente scolastico, che eventualmente potrà essere coadiuvato da una Commissione.

Art. 10 - Individuazione del fabbisogno e fasi di selezione

1. Il Dirigente Scolastico analizza il proprio fabbisogno e valuta la possibilità di sopperire allo stesso, nel rispetto del seguente *iter*:

- a) ricognizione del personale interno all'Istituzione Scolastica;
- b) in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, ove applicabile, affidamento ad una risorsa di altra Istituzione mediante il ricorso all'istituto delle cc.dd. "collaborazioni plurime", ai sensi dell'art. 35 del CCNL (personale docente) e dell'art. 57 del CCNL (personale ATA);
- c) in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le procedure *sub a)* e *b)* abbiano dato esito negativo, affidamento di un contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D. Lgs. n. 165/2001:
 - c.1) al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione;
 - c.2) in via residuale, a soggetti privati.

2. Rispetto al punto c), la selezione tiene conto, in via preferenziale, di personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni rispetto a soggetti privati esterni alla PA.

3. L'Istituzione Scolastica può espletare l'*iter* selettivo pubblicando un avviso per ciascuna fase o un avviso unico per più fasi o per tutte le fasi.

4. L'Incaricato non deve essere nella condizione di incompatibilità o in conflitto d'interesse con l'Incarico specifico e la professione svolta.

5. L'Istituzione Scolastica richiede un'autocertificazione che attesti quanto previsto dal precedente comma e la sottoscrizione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al D.P.R. n. 81/2023.

6. L'Istituzione Scolastica è tenuta, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, ad acquisire dalle Autorità competenti, per ciascun soggetto incaricato, pena sua esclusiva responsabilità, il certificato del casellario giudiziale, al fine di non assumere personale che abbia subito condanne per i reati di cui agli artt. 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqies* e 609-*undecies* c.p..

Art. 11 - Ricorso a collaborazioni plurime

In particolare, con riferimento all'istituto delle collaborazioni plurime, l'Istituzione Scolastica potrà pubblicare sul proprio sito *web – amministrazione trasparente* un avviso rivolto al personale di altre Istituzioni Scolastiche, con il quale manifesti l'intenzione di far ricorso ad un docente in servizio presso tali Istituzioni, delineando le caratteristiche della risorsa professionale di cui si necessita e definendo i criteri che informeranno la selezione. Contestualmente, l'Istituzione Scolastica potrebbe inoltrare alle altre Istituzioni Scolastiche una apposita comunicazione, al fine di rendere nota l'intenzione di far ricorso ad un docente in servizio presso tali Istituzioni.

Qualora presso altra Istituzione Scolastica sia accertata la disponibilità di docenti idonei, sarà possibile instaurare un rapporto di collaborazione plurima, mediante apposita lettera di incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio. Le suddette modalità sono particolarmente pertinenti per i progetti proposti da reti di scuole.

Art. 12 – Impedimenti alla stipula del contratto

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati soltanto per le prestazioni e le attività:
- * che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
 - * che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;

- * di cui sia comunque opportuno/obbligatorio il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 13 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001.

2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi 12 e 16 del citato D. Lgs. n. 165/2001.

Art. 14 – Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso

1. Il Dirigente Scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa come previsto dalla Legge 335/95.

2. Nel contratto devono essere specificati:

- * l'oggetto della prestazione;
- * il progetto di riferimento (ove previsto);
- * la durata del contratto: i termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- * il luogo della prestazione;
- * il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, ed erariali e della percentuale dei contributi da versare a carico dell'Amministrazione (Inps e Irap) nella misura massima effettuabile prevista dalle disponibilità di bilancio per l'attuazione del progetto;
- * le modalità del pagamento del corrispettivo;
- * le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale;
- * le modalità di controllo e verifica della qualità della prestazione erogata;

- * impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata (report finale);

- * acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;

- * la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;

- * la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;

- * informativa per il trattamento dei dati personali;

- * previsione di clausole risolutive espresse e di penali per il ritardo;

- * possibilità da parte dell'Istituzione Scolastica di recedere ad *nutum* dal contratto, con preavviso di 15 giorni, qualora l'Incaricato non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;

- * previsione del foro competente cui la scuola intende demandare le eventuali controversie;
- * disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali eventualmente coinvolti dall'attività, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- * dichiarazione del sottoscrittore di aver preso visione e di rispettare la documentazione predisposta dalla scuola in materia di sicurezza, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

L'Istituzione Scolastica può differire il termine di durata del contratto, in via eccezionale, e solo al fine di completare il progetto incaricato per ritardi non imputabili all'Incaricato, nell'invarianza del compenso pattuito.

La lettera di Incarico, nell'ipotesi di affidamenti a personale interno all'Istituzione o in caso di collaborazioni plurime può eccezionalmente essere prorogata oltre la data di naturale scadenza, per motivate esigenze. In tal caso, la prosecuzione del rapporto con l'Incaricato avviene alle stesse condizioni tecniche ed economiche già convenute in sede di Incarico.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile (contratti di lavoro autonomo); contratti di prestazione d'opera intellettuale (art. 2229 c.c.), o collaborazioni coordinate e continuative (art. 409, n. 3, c.p.c.).

3. La determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente articolo sarà effettuata in base ai finanziamenti di cui l'Istituto disporrà per ciascun progetto/attività. Il compenso dovrà essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e della qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

4. I limiti degli importi orari da corrispondere ad esperti aziendali e/o aziende, impegnati in attività quali FSE e ogni altra attività prevista da norme specifiche, restano quelli prescritti dalla Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n° 41 del 5/12/2003. Sono fatti salvi i limiti previsti dai piani finanziari approvati dai competenti organi preposti ad autorizzare i progetti di cui al presente articolo.

5. I limiti degli importi orari da corrispondere ad esperti aziendali e/o aziende impegnati in attività progettuali previsti nel POF e finanziati dalla Legge 440/97, dal DPR 567/96 e successive modificazioni e da altre fonti, restano quelli previsti dal D.I. 326 del 12/10/1995.

6. Al personale della Scuola si applicano le tariffe orarie previste dal Contratto collettivo del comparto, corrispondente al profilo professionale e da quanto concordato nella contrattazione integrativa d'Istituto, quando la norma demanda a quest'ultima di doverne stabilire il compenso orario.

7. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle medesime. Altresì, sono previsti compensi forfettari compatibili con le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico provvede alla determinazione del compenso tenendo conto della complessità dell'incarico e del tempo presumibilmente necessario ad espletarlo, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto e delle disponibilità finanziarie programmate.

8. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

9. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 15 - Affidamento di Incarichi all'interno o al personale di altre Istituzioni Scolastiche

1. L'Istituzione Scolastica, ove individui il personale idoneo al suo interno, procederà all'affidamento/autorizzazione e la selezione si concluderà in tal modo.

2. Ove la ricognizione interna dia esito negativo, l'Istituzione procederà ad individuare l'eventuale sussistenza di personale idoneo nell'ambito delle altre Istituzioni Scolastiche ricorrendo all'istituto delle collaborazioni plurime.

3. Nell'ipotesi in cui si ricorra a docenti di altre scuole, ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:

- deve essere finalizzata alla realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, per i quali è necessario disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della Istituzione Scolastica;
- deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza;
- non deve comportare esoneri, neppure parziali, dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio;
- non deve interferire con gli obblighi ordinari di servizio.

4. Nel caso in cui si ricorra a personale ATA di altre Istituzioni, ai sensi dell'art. 57 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:

- deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico;
- non deve comportare esoneri, neanche parziali, nella scuola di servizio.

Art. 16 - Affidamento a soggetti esterni

1. Il conferimento degli Incarichi a professionisti esterni, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, si fonda sui seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve essere predeterminato, alla stregua del compenso, e corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) la prestazione deve avere natura temporanea e predeterminata.

Art. 17 - Deroga alla procedura comparativa

Ferma la necessità di individuare soggetti idonei all'interno, l'Istituzione Scolastica, nel rispetto dei limiti e dei presupposti previsti dall'ordinamento, può conferire Incarichi in via diretta, derogando alla procedura comparativa, quando ricorrono le seguenti situazioni:

a) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l'Incarico;

b) prestazione che non consente forme di comparazione (condizione soggettiva di unicità della prestazione);

c) precedente procedura comparativa andata deserta;

d) collaborazioni meramente occasionali.

Art. 18 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base

dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. Nel caso di inadempienze e inadeguatezza dei servizi offerti, e nel caso che dalla verifica delle autodichiarazioni/autocertificazioni queste risultassero mendaci, l'Amministrazione scolastica procede, con preavviso di sette giorni, alla risoluzione unilaterale del contratto senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni fino a quel momento erogate. Nel caso di inadempienze riferite a comportamenti offensivi e irrispettosi verso gli alunni, l'Amministrazione scolastica procede alla rescissione immediata del contratto con preavviso scritto e motivato di 24 ore. Qualora il soggetto aggiudicatario decida unilateralmente la rescissione del contratto, non sarà corrisposto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento erogate, fatte salve motivazioni di salute debitamente documentate.

4. Il Dirigente scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.

Art. 19 - Pubblicità

Le determine e le decisioni dirigenziali relative all'attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati a seguito delle stesse, ai sensi dell'art. 48 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale) del D.I. n. 129/2018, sono pubblicati nel **Portale Unico dei dati della scuola** (a far data dalle sua istituzione), nonché inseriti nel sito internet dell'istituzione scolastica, sezione **Amministrazione Trasparente**.

L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli **obblighi di trasparenza** previsti dalla normativa vigente.

L'Istituzione Scolastica è tenuta a dare adeguata pubblicità, sul sito istituzionale della scuola, dell'esito della procedura comparativa espletata secondo quanto indicato nel presente articolo.

In caso di Incarichi interni o affidati a personale di altre Istituzioni, la scuola è tenuta a pubblicare la durata e il compenso nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Personale", ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 33/2013.

Gli Incarichi affidati a soggetti esterni appartenenti ad altre PA o privati sono, altresì, oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Consulenti e collaboratori", ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013.

Rispetto a quest'ultima tipologia di Incarichi esterni, la scuola è tenuta a pubblicare, entro tre mesi dal conferimento dell'Incarico e per i tre anni successivi:

-gli estremi dell'atto di conferimento dell'Incarico;

-il curriculum vitae;

-i dati relativi allo svolgimento di Incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

-compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

L'Istituzione Scolastica deve, inoltre, procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni dei dati di cui agli artt. 15 e 18 del D. Lgs. n. 33/2013, relativi agli Incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti interni o conferiti e affidati a consulenti e collaboratori esterni, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001.

Art. 20 – Contratti di sponsorizzazione (D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45 c. 2 lettera b)

1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente scolastico nel rispetto delle seguenti condizioni:

- in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;

-non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della Scuola;
-non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la Scuola.

2. Nella scelta degli sponsor si accorda la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie e per attività svolte abbiano dimostrato particolare attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. Le clausole che determinano il contenuto del contratto devono specificare:

- descrizione dettagliata degli obblighi di promozione pubblicitaria gravanti sul soggetto sponsorizzato;
- durata del contratto;
- ammontare del corrispettivo e delle modalità di pagamento;
- descrizione dettagliata del logo/segno che dovrà essere diffuso.

Art. 21 – Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima (D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45 c.2 lettera d)

Per ciò che concerne l'utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti all'istituzione scolastica o in uso alla medesima si rinvia a quanto previsto dal Regolamento d'Istituto.

Per l'utilizzazione dei locali e dei beni, sulla base delle regole stabilite dal Regolamento d'Istituto, sono previste, a carico del concessionario, i seguenti canoni concessori che dovranno consentire alla scuola di corrispondere all'ente locale le maggiori spese relative alle varie utenze:

- aule normali - € 25,00/ora e € 80,00 per l'intera giornata;
- laboratori e sala riunioni - € 50,00/ora e € 120,00 per l'intera giornata;
- auditorium - € 60,00/ora e € 150,00 per l'intera giornata.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Istituzione scolastica per giustificati motivi.

Art. 22 - Utilizzazione siti informatici

L'Istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito web materiali, informazioni e comunicazioni forniti da associazioni di studenti, collegamenti a siti di altre istituzioni scolastiche, associazioni di volontariato o enti di interesse culturale o con finalità coerenti con quelle dell'Istituzione scolastica stessa, allo scopo di favorire sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali.

La convenzione sottoscritta dal Dirigente scolastico e dal rappresentante legale del soggetto ospitato, in particolare, dovrà contenere:

- il nominativo del responsabile interno del servizio che, previa designazione da parte del Dirigente scolastico, seleziona i contenuti immessi nel sito;
- il nominativo del responsabile del soggetto ospitato;
- la specificazione della facoltà del Dirigente scolastico di disattivare il servizio qualora il contenuto risultasse in contrasto con le finalità dell'Istituzione scolastica.

Art. 23 - Partecipazione a progetti internazionali (D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera i)

La partecipazione a progetti internazionali è ammessa se rientranti nelle finalità educative e formative proprie dell'Istituto e se inseriti nell'ambito del PTOF.

Il Dirigente scolastico, acquisita la deliberazione del Collegio docenti anche su impulso del dipartimento competente per la specifica progettazione, sottoscrive l'accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d'istituto dell'avvenuta autorizzazione e dell'importo del finanziamento da iscriverne al Programma annuale nell'apposito aggregato.

Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla partecipazione degli studenti o all'accoglienza di terzi per programmi di visite e di scambi internazionali, l'adesione al progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio di istituto.

La partecipazione di alunni e minori al progetto dovrà essere autorizzata dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Nell'autorizzazione dovranno essere indicati gli obblighi e le responsabilità a carico degli stessi in caso di scambi, viaggi, attività extra scolastiche.

Art. 24 - Entrata in vigore e validità

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di sua formale approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Qualora, per sopravvenute necessità o aggiornamento normativi, si renda necessaria l'introduzione di una modifica e/o integrazione al presente regolamento, lo stesso dovrà essere riapprovato, con le variazioni/modifiche, dal primo consiglio di istituto successivo alle modifiche apportate.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni.

Il Regolamento deve intendersi, in ogni caso, automaticamente integrato per effetto delle sopravvenute disposizioni normative.